

## COMUNICATO STAMPA

### **Comunicazione delle operazioni Iva con Paesi Black list Le istruzioni in una circolare delle Entrate**

I contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive rimangono fuori dall'obbligo di comunicazione delle operazioni con attori economici ubicati nei paradisi fiscali. Questi ultimi sono individuati all'interno della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche e in quella delle imprese estere controllate o collegate (rispettivamente D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001). Le liste vanno applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. Ciò vuol dire che per il titolare di partita Iva l'obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente in almeno una delle due liste. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 53/E pubblicata oggi che affronta il tema delle comunicazioni che gli operatori economici devono effettuare per le operazioni con Paesi black list, come previsto dal dl 40 del 2010, al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, soprattutto le cosiddette "carosello" e le "cartiere".

#### **Le operazioni da comunicare**

Vanno comunicate in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi da e verso soggetti Ue, le prestazioni di servizi rese da e verso soggetti extra-Ue, le importazioni e le esportazioni di beni, sia che esse rappresentino, ai fini Iva, operazioni imponibili, non imponibili o esenti.

Sono interessate dall'obbligo di comunicazione anche alcune prestazioni di servizi effettuate con Paesi black list territorialmente non rilevanti nello Stato ai fini Iva, ma il cui monitoraggio è particolarmente importante per la prevenzione e il contrasto delle frodi Iva negli scambi con l'estero.

#### **Quali sono i Paesi black list**

L'obbligo scatta quando il soggetto Iva intrattiene rapporti economici con un operatore che ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list, identificati dal Decreto ministeriale 4 maggio 1999 (lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche) e dal Decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato per imprese estere controllate o collegate).

In merito alle liste, la circolare precisa che vanno applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. Ciò vuol dire che l'obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente almeno in una delle due liste.

La circolare ricorda, inoltre, che Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più Paesi a regime fiscale privilegiato (decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010) e che quindi non sussiste, anche per il periodo che va dal 1° luglio al 4 agosto 2010, alcun obbligo di comunicazione.

#### **UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

#### **INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)

**Obbligati e non**

La circolare chiarisce che sono obbligati alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list tutti i soggetti Iva. Gli enti non commerciali, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni sono tenuti unicamente per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività istituzionale. Sono fuori dall'obbligo di comunicazione anche i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. Un'importante precisazione riguarda i non residenti: sono, infatti, tenuti alla comunicazione anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list.

**Quando effettuare la comunicazione**

La prima scadenza per presentare le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010 scatta il 2 novembre. Successivamente, il modello andrà presentato, sempre in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestrale o mensile).

**Sanzioni e ravvedimento**

Per chi non presenta la comunicazione oppure la trasmette incompleta o inesatta è prevista una sanzione da 258 a 2065 euro, che nel caso specifico viene elevata al doppio. La circolare chiarisce che in relazione a questo adempimento, in caso di ripetute violazioni, viene applicato ai fini sanzionatori il cumulo materiale e non quello giuridico.

L'operatore tenuto alla comunicazione può rimediare all'errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le regole generali.

**Roma, 21 ottobre 2010**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)